

**Tribunale di Pordenone, sez. lavoro,
sentenza 16 aprile 2012**

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso depositato in data 21/02/2011 M.S., nel premettere:

- di essere dipendente del convenuto Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in servizio presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pordenone con la qualifica di Collaboratore per l'Informazione e la Comunicazione Area Funzionale B - posizione economica B3;

- di aver partecipato alla procedura di selezione interna indetta con decreto dd. 17/9/01 per la copertura di posti nell'area funzionale B posizione economica B3 e di essere stata utilmente collocata nella graduatoria finale

adiva il Giudice del Lavoro lamentando la circostanza che la decorrenza giuridica ed economica dell'inquadramento nella posizione superiore, ottenuta a seguito del menzionato procedimento di riqualificazione, fosse stata fissata alla data del 11/2/04 dall'Amministrazione anziché alla data del 1/10/2001 di pubblicazione del bando concorsuale con conseguente danno non solo economico ma anche di futura progressione in carriera.

In buona sostanza a detta dell'interessata il predetto spostamento in avanti della data di inquadramento nella nuova posizione configurava una violazione delle disposizioni del bando, dei principi di buona fede e correttezza nonché dei criteri di ragionevolezza e adeguatezza.

Sicché la clausola del bando poteva essere modificata a posteriori solo laddove vi fosse stato un successivo contratto collettivo che avesse mutato tale decorrenza e che in tal senso l'art. 19 co 5 CCNL 1998/2001 non sarebbe stato intaccato dal successivo contratto collettivo del 2004.

Sosteneva sotto altro profilo che la pubblicazione del bando avrebbe configurato un'offerta al pubblico disciplinata dall'art. 1336 c.c.. rimarcando che il superamento del concorso dava ingresso ad una situazione giuridica individuale non disconoscibile né espropriabile per effetto di successiva disposizione generale ai sensi dell'art. 2077 II co c.c..

Concludeva pertanto nel sentir accertare e dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrata nell'area funzionale B posizione economica B3 con effetto giuridico ed economico dal 1/10/01 e conseguentemente condannare il Ministero a procedere al suindicato inquadramento dalla predetta data nonché a corrisponderle l'ammontare delle spettanze retributive rispettivamente maturate e non percepite tra il perfezionarsi del diritto ed il tardivo adempimento datoriale (11/02/04) pari a complessive Euro 1.645,82 fatto salvo il diverso importo ritenuto di giustizia con gli interessi di legge sulle somme rivalutate e rifusione delle spese di lite.

Il convenuto Ministero concludeva per il rigetto delle avversarie pretese rispetto alle quali evidenziava che la decorrenza del nuovo inquadramento poteva essere modificata una volta ultimata la selezione poiché il bando rappresentava un mero invito a partecipare al concorso e non una proposta irrevocabile di contratto sicché l'eventuale proposta poteva essere in ogni caso revocata ai sensi dell'art. 1328 c.c.. mentre il diritto soggettivo si perfezionava con la conclusione della selezione e quindi soltanto con l'approvazione della graduatoria in data 11/2/04.

Un tanto premesso, osserva l'adito Tribunale quanto segue:

A) Risulta innanzitutto per tabulas come il bando dd. 17/9/2011 di selezione interna per la copertura di posti nell'area funzionale B, posizione economica B3 cui la signora M. aveva partecipato, prevedesse - in conformità all'art. 19 co 5 del Contratto collettivo integrativo del personale del Comparto Ministeri del 21 settembre 2000 - quale data di decorrenza giuridica ed economica del conseguito inquadramento per i lavoratori utilmente collocatisi nelle graduatorie finali il 1 OTTOBRE 2001. giorno di pubblicazione del bando medesimo.

B) E' noto inoltre come secondo un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato (e da questo giudice pienamente condiviso) "ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno ed abbia, a questo fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli etc.) prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata ad operare giuridicamente l'attribuzione della nuova posizione, sono RINVENIBILI IN UN

COMPORTAMENTO SIFFATTO GLI ESTREMI PROPRI DI UN'OFFERTA AL PUBBLICO, che impegna il datore di lavoro non solo al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l'obbligazione secondo correttezza e buona fede.

SICCHE' IL SUPERAMENTO DEL CONCORSO, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUCCESSIVA NOMINA, CONSOLIDA NEL PATRIMONIO DELL'INTERESSATO L'ACQUISIZIONE DI UNA SITUAZIONE GIURIDICA INDIVIDUALE, NON DISCONOSCIBILE ALLA STREGUA DELLA NATURA DEL BANDO, NE' ESPROPRIABILE PER EFFETTO DI DIVERSA SUCCESSIVA DISPOSIZIONE GENERALE IN VIRTU' DEL DISPOSTO DELL'ART. 2077 II co c.c.."

Cass. S.U. N. 8595/98; N. 16501/04 e N. 14478/09.

"Tale principio di diritto... risulta del resto pienamente coerente... con la posizione che il datore di lavoro pubblico riveste nell'ambito del pubblico impiego cd. privatizzato e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti...

A seguito della riforma la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell'ambito di un rapporto contrattuale paritario e che, non configurandosi in capo ai dipendenti situazioni di interesse legittimo di diritto pubblico, la posizione degli stessi. non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per l'innanzi avveniva, allorché la tutela del lavoratore pubblico era riconducibile (ed era connessa) all'esercizio del potere amministrativo pubblico"

Cass. sez. lav. 30/12/2010 N. 26493.

C) Né nella specie alcuna efficacia modificativa delle previsioni del bando di concorso, quanto alla decorrenza dell'acquisito inquadramento da parte della lavoratrice risultata vincitrice, può attribuirsi all'accordo concluso tra la convenuta Amministrazione e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 9/2/04, IL CUI ARTICOLO 4 PREVEDEVA SOLTANTO, per quanto qui interessa, i tempi di definizione della procedura selettiva di cui è causa.

Infatti il citato art. 4 disciplinava soltanto la data ultima (31/1/04) in cui, approvate le graduatorie finali, doveva farsi luogo (una volta emanati i provvedimenti di inquadramento) alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro ma nulla disponeva circa la decorrenza economica e giuridica del nuovo inquadramento.

D) Secondo il consolidato e costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità alla contrattazione collettiva è consentito incidere in senso peggiorativo sulle posizioni individuali del singolo lavoratore solo nell'ipotesi in cui queste non abbiano già assunto la natura di diritto soggettivo in ragione dell'avvenuto esperimento delle selezioni.

E) Infine nessun rilievo preclusivo all'affermazione del diritto della ricorrente alla più remota decorrenza del superiore inquadramento può attribuirsi alla dedotta sottoscrizione "per accettazione" dell'elenco allegato al decreto di inquadramento, stante l'utilizzo di una formula di tale genericità da non implicare alcuna inequivoca volontà negoziale di tipo abdicativo alla luce anche del dimesso atto di diffida con cui la ricorrente aveva provveduto a contestare la decorrenza dell'inquadramento nella nuova fascia.

Per quanto precede consegue la fondatezza delle domande dell'attrice, rispetto alla quale va affermato il diritto a beneficiare del superiore inquadramento a decorrere dal 1/10/2001.

Incontestata la correttezza dell'importo richiesto dalla lavoratrice, il convenuto Ministero deve essere pertanto condannato a corrispondere all'istante il relativo trattamento economico e nonnativo con la decorrenza sopra specificata, maggiorato il capitale dovuto di interessi legali o di rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.

Le spese di lite infine seguono la soccombenza e si liquidano equitativamente come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con ricorso promosso dalla signora M.S. e depositato in data 21/02/2011 così provvede:

- 1) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente M.S. all'inquadramento, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 ottobre 2001, nella posizione economica B3.
- 2) Condanna per l'effetto l'Amministrazione convenuta al predetto inquadramento nonché a corrispondere all' odierna attrice la differenza stipendiale tra quanto erogato e quanto avrebbe avuto diritto di percepire in conseguenza del corretto inquadramento e determinata in Euro 1.645,42 debitamente maggiorata di interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
- 3) Condanna altresì il resistente Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca a rifondere al procuratore anticipatorio della ricorrente le spese di lite, che equitativamente liquida in Euro 800,00 oltre accessori di legge.